

§. 18.

Gli uffiziali e marinari riconosciuti inabili, non potranno pretendere il salario; bensì il vitto.

Un uffiziale, marinaio, mozzo, che in atto pratico si sperimentasse incapace all'uffizio o servizio per cui si è ingaggiato, non potrà pretendere il convenuto salario rispettivo, o parte; bensì gli sarà somministrato il vitto.

§. 19.

Si dovrà anticipare il salario di un mese e rispettivamente di due mesi.

Il capitano o padrone, dovrà anticipare agli uffiziali, e marinari un mese di salario a titolo d'imprestito; e due mesi, se si trattasse di lungo viaggio; e per tale s'intenderà, quando la destinazione sia oltre il mare Adriatico; e nulla somministrerà loro nel corso del viaggio sino al ritorno in qualche porto del litorale, senza legittima ragione, o per uso necessario.

§. 20.

Cosa compete a' mozzi.

Sarà somministrato a' mozzi comuni, nel primo viaggio, il solo vitto e vestito; e ne' susseguenti viaggi, si proporzionerà il salario alla sua abilità.